

STUDIO LEGALE BUONCRISTIANI

Via Oberdan, 57 – 56127 Pisa - Tel. 050.540471 - Fax 050.542616

TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c., con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e con istanza di determinazione delle modalità di notificazione nei confronti di eventuali litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)

Nell'interesse degli Avv.ti Stefania Del Macchia (c.f. DLMSFN82R52G702R) e Andrea Doveri (c.f. DVRNDR83B17G843T), rappresentati e difesi rispettivamente dall'Avv. Andrea Doveri e dall'Avv. Stefania Del Macchia, come da procura allegata al presente atto, i quali chiedono di ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al n. fax 050.3137012 ed ai seguenti indirizzi pec andrea.doveri@pecordineavvocatipisa.it stefania.delmacchia@pecordineavvocatipisa.it

- Ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. 80185250588 e articolazione territoriale - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio X – Ambito Territoriale della Provincia di Pisa, Via G. Pascoli, 8 – 56125 Pisa, tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, Via Arazzieri, 4 Firenze, con domicilio digitale alla casella pec: firenze@mailcert.avvocaturastato.it e ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistenti –

nei confronti

dei docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2024/2026, classe di concorso A046, Graduatorie gestite dall'Ufficio X Ambito Territoriale per La Provincia di Pisa

- Resistenti potenziali –

1. In fatto.



I ricorrenti sono entrambi avvocati del foro di Pisa, che da circa 7 anni, parallelamente con la professione, insegnano sulla classe di concorso A046 (“diritto ed economia”), come docenti precari, nelle scuole secondarie di secondo grado.

In data 11.04.2023, per effetto del superamento del “Concorso ordinario 2020”, entrambi si sono abilitati all’insegnamento sulla classe di concorso A046 e, in attesa dell’immissione in ruolo, presentano biennialmente domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS), istituite con l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (cfr. doc. 1).

Come previsto dalla suddetta Ordinanza Ministeriale, le Graduatorie Provinciali per le supplenze vengono utilizzate dal Ministero per reperire insegnanti, per le cattedre non coperte con personale di ruolo.

L’art. 3 suddivide le suddette graduatorie in prima e seconda fascia: le cattedre rimaste scoperte vengo assegnate attingendo prima ai docenti inseriti in prima fascia e, ove ancora necessario, ricorrendo in un secondo momento a quelli inseriti in seconda fascia; ovviamente sulla base del punteggio di ciascun aspirante docente (punteggio calcolato in base agli anni di servizio e ai titoli posseduti).

È il Ministero stesso che sul portale “Istanze On – Line”, al quale ogni insegnante può accedere mediante credenziali Spid, smista i docenti tra la prima e seconda fascia.

Entrambi i ricorrenti sono stati, quindi, inseriti direttamente dal Ministero stesso in prima fascia, in forza del superamento del concorso ordinario 2020, la cui graduatoria è stata pubblicata in data 11.04.2023.

Per poter partecipare all’assegnazione delle cattedre rimaste scoperte, ogni biennio, gli insegnanti devono accedere al portale “Istanze On-Line”, mediante le proprie credenziali Spid, ed inoltrare (entro un certo termine) in via telematica la domanda su un modulo precompilato dal Ministero.

Pertanto, in data 4 giugno (Andrea Doveri) ed in data 11 giugno (Stefania Del



Macchia), accedevano al portale “Istanze On-line” e compilavano la domanda su modulo informatizzato predisposto dal Ministero.

Correttamente entrambi si trovavano di default inseriti in prima fascia, trovavano di default caricati gli anni di servizio prestati, trovavano di default caricati gli ulteriori titoli conseguiti (già dichiarati negli anni precedenti), dichiaravano che il titolo di accesso alla graduatoria era il superamento del concorso ordinario 2020 (titolo che consentiva loro, appunto, di essere inseriti in prima fascia) ed inoltravano, nei termini, la domanda per l’iscrizione nelle GPS 2024-2026 (cfr. doc. 2 e 3), per la classe di concorso A046.

In data 8 agosto 2024, venivano pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Pisa (cfr. doc. 8).

La ricorrente Del Macchia Stefania veniva inclusa, nella relativa GPS per il biennio 2024-2026, classe di concorso A046, al posto n. 31, con punteggio n. 96.

Il ricorrente Andrea Doveri veniva incluso nella relativa GPS per il biennio 2024-2026, classe di concorso A046, al posto n. 40, con punteggio n. 83,50.

Le attribuzioni dei punteggi sopra riportati sono del tutto erronee e/o carenti: difatti i ricorrenti, sulla scorta dei titoli posseduti e del superamento del concorso ordinario 2020 (cfr. doc. 8), avrebbero dovuto vedersi riconosciuti rispettivamente 30 punti, per quanto concerne Del Macchia e 31 punti, per quanto concerne Doveri: il punteggio suddetto è dato dalla sommatoria dei 24 punti riconosciuti a tutti coloro che conseguono l’abilitazione (in questo caso a seguito di superamento del concorso), più il punteggio variabile dato dalla votazione ottenuta in sede di concorso: nel caso di specie, la ricorrente Del Macchia aveva diritto ad ottenere 30 punti, ottenuti come somma di $24 + 6$ e il ricorrente Doveri aveva diritto ad ottenere 31 punti, ottenuti come somma di $24 + 7$.

Nel punteggio assegnato dal Ministero mancano infatti ad entrambi i 24 punti riconosciuti per aver conseguito l’abilitazione attraverso il superamento del concorso ordinario (in particolare del concorso 2020), come dai ricorrenti



correttamente indicato nella Sezione A1, rubricata “titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio”.

Questa lo screenshot di una delle domande:

Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

Titolo Accesso	Concorso ordinario antecedente al 2012 - Concorso STEM (D.D. 11 giugno 2021 n. 826) - Procedura straordinaria indetta con D.D. 510/2020 e succ.mod - Concorso STEM 2022 DL 73/2021 art.59 comma 18 – Concorso ordinario 2020 e succ.mod
votazione originale	200
votazione base	250
votazione rapportata	80
votazione rapportata base	100
procedura conseguimento	concorso ordinario 2020 e successive modifiche
data conseguimento	11/04/2023
Istituzione presso cui è stato conseguito il titolo	Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Pertanto, i sig.ri Andrea Doveri e Stefania Del Macchia, a seguito della pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, pubblicate in data 8.08.2024, presentavano, in data 9.08.2024, istanze di rettifica in autotutela a mezzo pec all’Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa (cfr. doc. 4), facendo presente all’amministrazione che era stato conteggiato solo il punteggio relativo al voto del concorso, ma non anche quello conseguente all’abilitazione derivante dal superamento del concorso medesimo.

In pari data, il ricorrente Doveri riceveva risposta, nella quale l’Ufficio Scolastico, in persona del Provveditore Simonetti, affermava: “[...] per quanto riguarda la Sua istanza di rettifica Le comunichiamo che risulta a questo Ufficio che Lei non abbia provveduto ad inserire alcunché nella sezione apposita a2 tab 3 [...]”.

La sig.ra Del Macchia, ad oggi, non ha ricevuto ancora alcun riscontro, anche se l’esito non potrà che essere analogo a quello comunicato al sig. Doveri, essendo le loro posizioni assolutamente identiche.

*

2. In diritto. In via preliminare sulla giurisdizione del Giudice ordinario

In via preliminare va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto Giudice



Ordinario a decidere della presente causa per le seguenti ragioni.

La fattispecie per cui è causa, che prevede l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti, si colloca fuori dalle controversie inerenti a procedure concorsuali per la stipula di contratti (di cui all'art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165 del 2001) limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori" rappresenta l'atto terminale del procedimento. Ora, l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il Giudice Ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla corretta collocazione in graduatoria della ricorrente; pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale stipula. Si è quindi in presenza di atti i quali esulando quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001 art. 2 comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (V. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007). Giusto corollario dei principi ora affermati, secondo le SS.UU. della Corte di Cassazione Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il *"potere del Giudice Ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generi sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in*



generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale”.

A tal proposito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11/201132, ha sancito definitivamente la diversità della graduatorie dai concorsi e la conseguente impugnabilità davanti a Giudici diversi da quelli Amministrativi, in particolare il Giudice del Lavoro; in tal senso si è espressa anche la sentenza del TAR Lazio sez. III n. 7458 del 25 maggio 2015, secondo cui, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, sulle controversie aventi ad oggetto pretesa graduatorie della scuola sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto (cfr. TAR Lazio Sez. III, 3 Giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; Tar Lombardia — Sez. 111, 13.03.2014, n. 629; TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. 1, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02. 008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11). Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3415 del 8 luglio 2015, ha definitivamente stabilito la giurisdizione del Giudice ordinario fondando la decisione sulla natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere collocato al suo interno: “La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività



vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionaleprivatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce". Da ultimo, con specifico riferimento all'impugnazione delle graduatorie "GPS", il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 45/2021 del 05.01.2021, ha così testualmente statuito:

“Il Collegio osserva in via generale che, in tema di riparto di giurisdizione per le controversie del pubblico impiego a seguito della cd. privatizzazione (d.lgs. n. 29/1993), la giurisprudenza ha conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'adozione di atti aventi natura amministrativa e non riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, quali: a) gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l'assunzione dei pubblici dipendenti (art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001); b) gli atti di “macro-organizzazione”, ove immediatamente lesivi, così come individuati dall'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/2001; c) gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi, rientrando il loro sindacato nell'ambito della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, 07/07/2020 n. 7798). Più in particolare va osservato,



quanto al riparto di giurisdizione in tema di formazione e gestione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente della Scuola, che l'orientamento della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso che “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., ord. n. 17123 del 26 giugno 2019).

Dal canto suo, la giurisprudenza amministrativa ha sostenuto, in primo luogo, che il procedimento di formazione e modificazione delle graduatorie ad esaurimento non abbia natura concorsuale, con la conseguenza che non può affermarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e, in secondo luogo, che gli atti di gestione della graduatorie stesse siano assunti con i poteri del datore di lavoro, cosicché, per individuare quale sia il giudice dotato di giurisdizione, occorra verificare se l'impugnazione abbia ad oggetto un atto particolare di gestione della graduatoria oppure un presupposto atto amministrativo generale (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 12 luglio 2011 n. 11; T.A.R. Campania Salerno,



sez. I, 11 ottobre 2019, n. 1732; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-bis, 30 ottobre 2017 n. 10803; T.A.R. Piemonte, sez. I, 8 settembre 2017, n. 1055; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 15 marzo 2017, n. 210; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 13 giugno 2014, n. 1564). Al riguardo, risultano pienamente condivisibili le osservazioni formulate dalla recente e già richiamata sentenza del TAR Lazio n.7798/2020 laddove viene puntualizzato che l'eccezione alla giurisdizione ordinaria sancita dall'art.63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (per cui sono “devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”) vada intesa come riferita non solo alle procedure concorsuali, all'esito delle quali il rapporto di pubblico viene a costituirsi ex novo ma anche a quelle “interne”, sempre che esse siano intese ad inquadrare i dipendenti pubblici già assunti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei loro rapporti di lavoro. Al contrario, le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità superiori ex art. 52, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001) rappresentano, invece, l'esito di procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2 del Testo Unico sul Pubblico Impiego). Le graduatorie ad esaurimento, in particolare, non hanno natura di provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo di tipo selettivo nel quale, a fronte della spendita dei poteri autoritativi riconosciuti dalla legge in capo all'Amministrazione ed ulteriormente delimitati dal bando di concorso (lex specialis), si stagliano le situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo (pretensivo) dei candidati. Mentre la graduatoria finale di un pubblico concorso si caratterizza anche per la produzione del peculiare “doppio effetto” giuridico con cui l'Amministrazione, da un lato, assegna un bene della vita “scarso”, in quanto non disponibile per tutti i soggetti che lo



anelano, ai vincitori del concorso e, dall'altro, esclude dalla possibilità di ottenere il medesimo bene tutti quei candidati che non siano collocati in posizione utile nella graduatoria. Nelle procedure concorsuali la p.a. esercita, infatti, un potere autoritativo inteso ad individuare, mediante una selezione imparziale, i candidati meritevoli a cui assegnare un bene della vita non disponibile per tutti, escludendo contestualmente gli altri, laddove un tale potere non risulta rinvenibile nella procedura di formazione delle graduatorie ad esaurimento che, invece, si caratterizzano per l'iscrizione al loro interno, nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti con riferimento ai titoli posseduti, dei nominativi dei soggetti che abbiano prodotto apposita istanza di inserimento.

Venendo alla vicenda in esame, va osservato che per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), istituite in base all'art. 2, comma 4ter, del d.l. 8 aprile 2020 n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41 e regolate dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10/07/2020, destinate a soppiantare le vecchie Graduatorie Ad Esaurimento (GAE), non viene ad attivarsi – analogamente a quanto avvenuto per le GAE - alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall'art.3, comma 3, della citata O.M. .60/2020 *“ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”*.

Nella procedura in parola, in definitiva, non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti.



Non pare individuabile, cioè nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo. Va, dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all'autorità giudiziaria ordinaria.”. Da tutto quanto sin qui dedotto discende il diritto e la piena facoltà della ricorrente di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

* * *

3. In diritto. Nel merito

Passando al merito della vicenda, va evidenziato quanto segue.

Ad entrambi i ricorrenti non sono stati attribuiti i 24 punti che derivano dall'abilitazione ottenuta per effetto del superamento del concorso ordinario 2020.

Eppure, nell'inoltro della domanda telematica i ricorrenti, come fatto per gli anni precedenti, hanno posto particolare attenzione a corredare la stessa di tutti gli elementi utili ed occorrenti al fine di ottenere il giusto punteggio in graduatoria.

In particolare:

- hanno verificato che tutti gli anni di servizio fossero stati correttamente caricati automaticamente dal sistema;
- hanno verificato che tutti i titoli posseduti e già dichiarati fossero stati correttamente caricati automaticamente dal sistema;
- hanno dichiarato nella Sezione A1, rubricata “*titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio*” il superamento del concorso ordinario 2020 e successive modifiche, peraltro titolo necessario per poter essere ammessi a presentare la domanda in prima fascia.



La risposta dell'Ufficio Scolastico, con la quale si denuncia una presunta omessa/parziale/non corretta dichiarazione del titolo di accesso (cioè il superamento del concorso ordinario), è del tutto erronea.

Infatti, il titolo è stato dichiarato al momento della compilazione della domanda, come risulta dalla Sezione A1, rispettando la procedura prevista dal sistema automatizzato.

Ma non solo: entrambi i ricorrenti hanno come unica abilitazione – che consente ad entrambi di accedere alla prima fascia nella classe di concorso A046 – il superamento del concorso ordinario 2020.

Ed è il Ministero stesso che, consentendo loro di compilare la domanda informatizzata di prima fascia, è a conoscenza del suddetto titolo (tant'è che, seppur parzialmente, il punteggio relativo al voto ottenuto in sede di concorso è stato attribuito).

Quindi, ove anche la dichiarazione del titolo fosse stata (anche solo parzialmente) omessa (come erroneamente sostenuto dall'Ufficio Scolastico Provinciale), la stessa sarebbe comunque risultata superflua, in quanto i ricorrenti sono stati ammessi dal sistema informatizzato predisposto dal Ministero stesso a presentare la domanda per la prima fascia.

Se il Ministero avesse ignorato l'esistenza del titolo, non avrebbe consentito ai ricorrenti di compilare la domanda per la prima fascia e non avrebbe attribuito il punteggio derivante dal voto conseguito in sede di esame.

In sintesi:

- il Ministero ha riconosciuto l'esistenza del titolo di accesso alla prima fascia (cioè l'abilitazione conseguita a seguito di superamento del concorso ordinario 2020, avente natura abilitante), consentendo ai ricorrenti, tramite il sistema informatizzato, di accedere alla compilazione della domanda di prima fascia;
- i ricorrenti hanno compilato la domanda, preoccupandosi di dichiarare nella Sezione A1, di aver conseguito l'abilitazione nella classe di



concorso A046, in forza di superamento del concorso ordinario 2020, con natura abilitante;

- entrambi i ricorrenti possiedono il titolo abilitante, che consente l'attribuzione di ulteriori 24 punti, oltre a quelli riconosciuti in base al voto ottenuto in sede di concorso;
- l'Ufficio Scolastico Provinciale ha evidenziato che – a suo dire – la dichiarazione del titolo di abilitazione andava inserita (una seconda volta) anche in una successiva sezione (cioè la Sezione A2 “dettaglio titolo di accesso alla graduatoria”);
- tale ulteriore indicazione risulta però superflua, in quanto il conseguimento dell'abilitazione era già stata dichiarata nella precedente sezione ed in quanto il Ministero stesso, consentendo ai ricorrenti di compilare la domanda di prima fascia, aveva già riconosciuto l'esistenza del titolo/abilitazione.

Ad ogni buon conto, ove vi fosse stata una non del tutto corretta e/o parziale compilazione della domanda imputabile ai ricorrenti, nella parte relativa al titolo abilitante (cioè superamento del concorso), la giurisprudenza di merito ha ritenuto che l'amministrazione deve provvedere ad una attività di valutazione/verifica ed eventuale rideterminazione del punteggio *ex-post*, considerando i titoli effettivamente in possesso dell'istante, anche sulla base del c.d. soccorso istruttorio, invocato dai ricorrenti già in sede di istanza di rettifica.

Sul punto si veda Tribunale di Foggia, sentenza n. 2221/2023 del 22.06.2023: *“Ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 112/2022 il sistema informatico, dunque, elabora una proposta di punteggio sulla base dei titoli dichiarati, poi sottoposta a verifica da parte degli uffici scolastici. Tale attività di valutazione/verifica e di eventuale rideterminazione dei punteggi da parte della amministrazione resistente appare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero,*



ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Ministero.

In altri termini l'attività di verifica non può essere riduttivamente intesa come rivolta esclusivamente a evidenziare eventuali difformità negative (per dichiarazioni mendaci o inesatte) bensì anche a consentire adeguamenti positivi sulla base dei dati certi che sono già nel possesso dell'amministrazione. Tale conclusione si impone alla luce dell'interesse pubblico perseguito con la procedura, vale a dire la graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei candidati più meritevoli per l'affidamento degli incarichi, ed è ulteriormente corroborata dal chiaro intendimento del legislatore di utilizzare la procedura di controllo e validazione dei titoli allo scopo della "creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti" (art. 2, comma quater d.l. 22/2020 conv. in l. 41/2020) e dunque in un'ottica di semplificazione e maggiore efficienza delle future procedure di reclutamento".

Ed, in un caso del tutto analogo a quello di specie, si veda Tribunale di Agrigento del 26.06.2024, che accoglieva il ricorso di una docente che per un mero errore materiale aveva erroneamente barrato una casella al posto di un'altra, con conseguente dimezzamento del punteggio.

Quindi, in conclusione, i ricorrenti hanno diritto di ottenere l'attribuzione di ulteriori 24 punti e chiedere la disapplicazione della graduatoria e di tutti gli eventuali atti presupposti, con rideterminazione dei propri punteggi e della corretta collocazione nella graduatoria.

* * *

4. In diritto. Segue: violazione e falsa applicazione della legge 124/1999 - violazione e falsa applicazione dell'o.m. 60 del 10/07/2020 - eccesso di potere - illegittimità irragionevolezza dell'azione amministrativa - ingiustizia manifesta - violazione del principio del legittimo affidamento - violazione dei principi di correttezza e di buona amministrazione.



A prescindere dalle considerazioni sin qui svolte, in diritto va evidenziata l'assoluta illegittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui ha omissso di rettificare il punteggio della ricorrente e quindi di attribuire alla medesima il punteggio legittimamente spettante.

Invero, nonostante la segnalata violazione di legge e il conseguente errore nell'attribuzione del punteggio ascrivibile ad un'anomalia generata dal sistema informatico, l'amministrazione resistente non ha provveduto a rettificare il punteggio dei ricorrenti.

Come detto con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 il Ministero ha regolamentato l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024/2026, ed in specie ha previsto la costituzione di appositi elenchi su base provinciale, distinti in due fasce, utilizzati per l'assegnazione delle supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Più precisamente l'ordinanza in commento ha disposto all'art. 3: *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”*. Il comma 6 della medesima disposizione ha espressamente disciplinato i requisiti utili ai fini dell'inserimento nelle GPS per la scuola secondaria ed in specie: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli*



aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso". L'articolo 7 dell'ordinanza in commento ha disciplinato l'istanza di partecipazione prevedendo che: *"1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione"*. Con successivo decreto n. 858 del 21/07/2020 il Ministero ha disciplinato i termini di presentazione della domanda. In particolare, secondo il disposto di cui all'art. 2: *"1. Gli aspiranti possono richiedere di partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un'unica provincia. 2. Ai fini dell'inserimento, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza, alla pagina dedicata.*

Come argomentato i ricorrenti, secondo il disposto normativo di riferimento, hanno presentato la domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS della provincia di Pisa tramite il portale telematico di istanze on line.



Il punteggio attribuito non teneva conto di 24 punti dovuti all'abilitazione conseguita a seguito di superamento di concorso, comunque dichiarata in una delle sezioni della domanda precompilata.

Nonostante l'istanza di rettifica in autotutela inoltrata, l'amministrazione non provvedeva alla correzione.

Invero, a fronte del reclamo inoltrato, un semplice controllo della posizione dei ricorrenti avrebbe consentito all'amministrazione resistente di constatare l'erroneità del punteggio attribuito che non teneva conto, del titolo posseduto che determina il riconoscimento degli ulteriori 24 punti.

Detta circostanza è idonea ad evidenziare la palese violazione dell'art. 6 della L. 241/90: l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso ai ricorrenti e non al contrario pregiudicare gli stessi in modo irreparabile; invero obiettivo primario dell'amministrazione deve essere quello di privilegiare il dato sostanziale avuto riguardo a tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

Sul punto giova ricordare il disposto di cui all'art. 8 dell'Ordinanza n. 60 secondo cui "5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni". Alla luce della disposizione richiamata l'amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad idonea verifica e valutazione dei titoli dichiarati nelle domande di inserimento nelle GPS. Al contrario l'amministrazione resistente ha ommesso qualsivoglia verifica, a seguito del soccorso istruttorio proposto dai ricorrenti in sede di istanza di rettifica in autotutela. In tal senso l'azione amministrativa non può che ritenersi viziata da eccesso di potere riconducibile alla totale mancanza di istruttoria: l'amministrazione, anche a fronte del reclamo inoltrato dai ricorrenti ha serbato un assoluto immobilismo. A tal proposito deve ribadirsi che il superamento del concorso abilitante, che attribuiva i 24 punti, era già in possesso dell'amministrazione. Non si comprende, dunque, quale sia la ratio



di tale illegittima decurtazione.

Invero la piattaforma informatica deve rappresentare un sistema di semplificazione non potendosi tradurre al contrario in uno strumento che possa pregiudicare le singole posizioni; non v'è dubbio, infatti, che l'utilizzo del sistema informatizzato non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti. A tal proposito degna di nota la pronuncia del TAR Trentino Alto Adige che con la sentenza del 15 aprile 2015, n. 149 ha affermato la responsabilità dell'amministrazione in ipotesi di eventuali errori o criticità del sistema informatico "se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche".

In termini analoghi il TAR Lazio con la sentenza n. 1546/2011 ha affermato che "è iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica". Analogamente il TAR Toscana che con la sentenza n. 1073/2016 ha evidenziato come la piattaforma POLIS non può costituire



strumento discriminatorio o lesivo degli interessi dei candidati.

Alla luce delle circostanze esposte il rifiuto dell'amministrazione a procedere ad una rettifica del punteggio del ricorrente si appalesa illogico e irragionevole, configurandosi in ipotesi un pacifico eccesso di potere. L'azione amministrativa infatti non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità; al contrario l'omessa rettifica del punteggio dei ricorrenti si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta. In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza. Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo. In tal senso il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridicofattuali coinvolti.

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC

In vista delle imminenti nomine, per l'assegnazione degli incarichi di docenza annuali o fino al 30.06.2025, relativamente ai posti scoperti per l'anno scolastico 2024-2025, la cui procedura informatizzata verrà avviata a fine agosto, si rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., per ottenere immediatamente la correzione del punteggio e del conseguente posizionamento in graduatoria, con il rischio concreto che i



ricorrenti, in caso contrario, non ottengano l'assegnazione di alcun posto, oppure ottengano l'assegnazione di un posto peggiore rispetto a quello meritocraticamente spettante.

Sussistono, quindi, i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Quanto alla sussistenza del “fumus boni iuris” lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto dei ricorrenti ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie provinciali.

Quanto al requisito del “periculum in mora” il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla decurtazione del reale punteggio spettante ai ricorrenti, è pregiudizievole e lesivo, anzitutto, in quanto impedisce agli stessi di essere chiamati per incarichi, sulla propria classe di concorso, in modo preferenziale rispetto ai docenti che hanno un punteggio inferiore a quello effettivamente a loro spettante.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza dei ricorrenti di essere correttamente inseriti in graduatoria, con attribuzione del loro reale ed effettivo punteggio, già nel corso del prossimo anno scolastico 2024/2025.

Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro *“ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria OMISSIS di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose”* (Tribunale di Messina



ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021).

Inoltre, nel caso di specie, il danno grave ed irreparabile subito dai ricorrenti rileva sotto vari aspetti: 1) nel corrente a.s., rebus sic stantibus, i ricorrenti difficilmente troveranno assegnazione di un posto nella loro classe di concorso A046, ma probabilmente sul sostegno; 2) lo scorrimento in alto delle graduatorie e l'immissione di altri insegnanti negli incarichi nelle scuole pregiudica i ricorrenti, in quanto ne consegue la perdita di retribuzione ed annessi; 3) i docenti che hanno ottenuto pronunce positive nei giudizi proposti innanzi ai Tribunali del lavoro stanno ottenendo l'attribuzione del corretto punteggio in graduatoria, circostanza quest'ultima che lede gravemente coloro che ancora non hanno promosso ricorso e/o chiesto al Giudice del Lavoro il riconoscimento della correzione dell'inserimento in graduatoria; 4) gli altri docenti, chiamati in preferenza rispetto ai ricorrenti nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

**ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE
ART. 669 SEXIES COMMA 2 C.P.C.**

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c. , in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione. Ed, infatti, qualora venisse proposta una azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile.

* * *

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, i ricorrenti, come in atti rappresentati, domiciliati e difesi, chiedono che l'On.le Tribunale adito, contrarii reiectis, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti



conclusioni

IN VIA CAUTELARE E URGENTE, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

1. ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Stefania Del Macchia ad essere correttamente inserita nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2024/2026, classe di concorso A046 (e graduatorie incrociate), gestite dall'Ufficio X Ambito Territoriale per La Provincia di Pisa, con il seguente punteggio: punti 120 (96+24), conseguentemente, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (U.S.R. Toscana), Ufficio X Ambito Territoriale per La Provincia di Pisa ed ove occorra al MIUR di procedere alla correzione delle GPS prima fascia, inserendo la ricorrente al rispettivo posto e con il punteggio a lei spettante per come sopra specificati;
2. ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Andrea Doveri ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2024/2026, classe di concorso A046 (e graduatorie incrociate), gestite dall'Ufficio X Ambito Territoriale per La Provincia di Pisa, con il seguente punteggio: punti 107,50 (83,50+24), conseguentemente, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (U.S.R. Toscana), Ufficio X Ambito Territoriale per La Provincia di Pisa ed ove occorra al MIUR di procedere alla correzione delle GPS prima fascia, inserendo il ricorrente al rispettivo posto e con il punteggio a lui spettante per come sopra specificati;
3. per entrambi, ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Pisa e graduatorie incrociate vigenti per il biennio 2024-2026 per le classi di concorso A046);



4. ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta graduatoria;

5. adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie (A046 ed incrociata), inserendo i ricorrenti ai rispettivi posti e con i punteggi a loro spettanti per come sopra specificati.

In via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso.

Con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio.

*

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020;
- 2) domanda GPS Stefania Del Macchia;
- 3) domanda GPS Andrea Doveri;
- 4) istanze di rettifica punteggio in autotutela;
- 5) risposta negativa rettifica punteggio Doveri;
- 6) tabella attribuzione punteggi;
- 7) graduatoria di merito concorso ordinario 2020;
- 8) Graduatorie Provinciali Supplenze anni 2024-2026;
- 9) cronoprogramma delle attività per avvio anno scolastico 24-25;
- 10) graduatoria incrociata;
- 11) giurisprudenza di merito.



* * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti al corretto inserimento nelle graduatorie provinciali supplenze per la Provincia di Pisa, anni 2024-2026, per la classe concorsuale A046 e graduatoria incrociata, pubblicate in data 8 agosto 2024, in modalità online e sopra riportate.

Ciò implica che gli aspirati alle supplenze attualmente inseriti nelle ridette Graduatorie per le classi di concorso A046 e incrociata potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento dei ricorrenti; dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie provinciali supplenze per la Provincia di Pisa, anni 2024-2026, per la classe concorsuale A046 e graduatoria incrociata, pubblicate in data 8 agosto 2024, in modalità online.

rilevato

CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari

si chiede

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Toscana e/o del MIUR.

*

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente



procedimento è di valore indeterminabile.

Pisa, 12 agosto 2024

Avv. Stefania Del Macchia

Avv. Andrea Doveri

